

Dopo 10 anni

Da prima ad ultima:

L.R. 22/1997

Il Veneto ha adottato la prima legge contro l'inquinamento luminoso in Italia nel 1997 ma oggi è una delle leggi più arretrate. E' necessario adeguarla alle leggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria e Puglia.

URGENTE AGGIORNARE



La Regione Veneto è inadempiente alla L.R. 22/1997 che imponeva di adottare il Piano Regionale per l'Inquinamento Luminoso entro un anno.

I PRINCIPALI PROBLEMI DELLA LEGGE REGIONE VENETO L.R. 22/1997 CONTRO L'INQUINAMENTO LUMINOSO

Estratto da un documento presentato dal Dr. Pierantonio Cinzano al Consiglio della Regione Veneto nel 2005

Per dovere di chiarezza di fronte ai consiglieri e ai cittadini, devo precisare che con l'attuale L.R. 22/1997 ci sono problemi di tutti i tipi. Eccone un sintetico riassunto:

- 1) parametro di limitazione dell'inquinamento luminoso inadeguato (la percentuale di flusso emessa verso l'alto è una quantità integrata che non tiene conto della direzione di emissione della luce da cui invece dipende l'effetto inquinante, la maggiore o minore propagazione del flusso inquinante e la sua addizione al flusso di altre sorgenti – in particolare non limita adeguatamente il flusso emesso a bassi angoli che è il più inquinante)
- 2) indeterminazione nella definizione di detto parametro, che porta in alcuni casi a consumi abnormi degli impianti (la percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto è riferita al flusso totale della "sorgente", termine generico, che talvolta viene erroneamente inteso come "lampada" anziché come "apparecchio" o "impianto". Ne consegue che per far rientrare nella legge un apparecchio molto inquinante si usa il trucco di diminuire la sua efficienza in modo che esca dall'apparecchio meno luce, col risultato che impianti come ad esempio quello del Ponte della Giustizia a Mestre hanno un'efficienza dichiarata del 14% e consumano cinque volte quello che consumerebbe un impianto normale.)
- 3) inapplicabilità pressoché totale agli impianti privati, perché la formula usata "i Comuni promuovono l'adeguamento dei privati" non è sufficientemente vincolante e quindi nessun comune ha provveduto a far adeguare i privati (con privati non intendiamo gli impianti di casa, che sono solitamente in deroga, ma, ad esempio, gli insediamenti urbani costruiti da privati che poi vengono ceduti ai comuni o le aree industriali)
- 4) impossibilità di far utilizzare lampade con la massima efficienza possibile, perché la formula usata non è vincolante (quindi spesa per l'ener-

gia elettrica inutilmente elevata e inquinamento luminoso inutile)

5) impossibilità di evitare la sovrailuminazione, perché la formula usata non è vincolante (quindi spesa energetica inutilmente elevata e inquinamento luminoso inutile - ho misurato impianti con luminanze anche cinque volte maggiori del necessario e quindi consumi cinque volte maggiori).

6) illuminazione di grandi aree e di rotatorie indirizzata in modo fuorviante verso impianti inutilmente inquinanti e abbaglianti e, paradossalmente, impossibilità di fare alcuni ottimi impianti schermati perché fuori legge (il limite al fascio luminoso a 60 gradi invece che all'intensità a 90 gradi ed oltre implica che si può fare, ad esempio, un impianto con un proiettore simmetrico inclinato di 30 gradi, che invia luce anche sopra i 90 gradi, ma non si può invece fare un impianto con un proiettore asimmetrico perfettamente schermato e orizzontale qualora il bordo del suo fascio superi i 60 gradi - ciò significa che sono fuori legge proprio gli impianti con migliori prestazioni).

7) fari pubblicitari permessi in gran parte del territorio se orientati a 90 gradi, cioè perfettamente verso l'alto (Essi sono vietati su tutto il territorio da tutte le leggi contro l'inquinamento luminoso, infatti o permettiamo a tutti di usare il proiettore o lo vietiamo a tutti, sono sgradite limitazioni su base territoriale per cui, ad esempio, di due locali notturni vicini, uno può avere il proiettore e l'altro no perché è entro l'area di protezione di un osservatorio)

8) nell'illuminazione di edifici e monumenti costrizioni ritenute da alcuni eccessive e, nel contempo, inadeguate per un'efficace limitazione dell'inquinamento luminoso (i proiettori possono dirigere il fascio luminoso solo dall'alto verso il basso ma non c'è obbligo che l'intensità verso l'alto sia zero - ad esempio, un proiettore simmetrico che illu-

mina verso il basso con un angolo di 30 gradi spesso invia una quantità consistente di luce inquinante nel cielo e nell'ambiente)

9) le deroghe per gli impianti di bassa intensità, quelli casalinghi per capirci, sono eccessive e quindi vengono utilizzate impropriamente.

10) non c'è obbligo di fare il progetto illuminotecnico di un impianto di illuminazione e quindi in molti casi si installa un impianto senza sapere dove andrà a finire la luce, salvo poi accorgersi quando è troppo tardi che non illumina bene e non garantisce la sicurezza.

11) le sanzioni per il territorio regionale al di fuori delle aree degli osservatori non si applicano senza PRPIL, il che rende in parte inutile la legge.

12) nessuno è stato incaricato di verificare l'applicazione della legge da parte dei comuni

13) nessuno è stato incaricato di aiutare comuni e privati a verificare se i progetti proposti sono conformi alla legge, così costoro si basano sulla autocertificazione dei produttori, fanno gli impianti per poi scoprire che devono smantellarli o modificarli perché sono fuori legge oppure nemmeno li accendono per paura degli esposti di Venetostellato. E alla fine, chissà perché, finisce che l'adeguamento non lo paga la ditta ma i cittadini.

E mi fermo qui...

I problemi della L.R. 22/1997 sono dovuti probabilmente al fatto che si trattava del primo esperimento di legislazione nel nostro paese e che da quando il testo è stato scritto sono passati quasi dieci anni e molte nuove esperienze sono state fatte in varie regioni (la preparazione del testo attuale della L.R. 22/1997 è iniziata nel dicembre 1995, quando è stato presentato il primo progetto di legge).

Ogni giorno che passa impianti nuovi vengono installati e sono spesso occasioni perdute di avere

un'illuminazione migliore. Un impianto dura circa una ventina d'anni, quindi ogni occasione mancata significa vent'anni di consumo inutile o di inquinamento luminoso in più. Qualche impianto per fortuna è fatto "a norma di legge Lombardia" anche in Veneto, perché questo è quello che consigliamo agli amministratori pubblici o ai privati quando ne abbiamo l'occasione. Il problema è di fare in modo che *tutti* gli impianti di illuminazione siano fatti secondo le migliori regole e non soltanto *qualcuno*. La legge va vista come un servizio per gli amministratori pubblici e per i privati, che li aiuti ad ottenere un impianto che produca un'illuminazione di qualità, che consumi il meno possibile e che inquina il meno possibile. Non bisognerebbe tardare oltre ad offrire questo importante ausilio. Per fare un esempio, nei cinque anni dal 2000 al 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale, il provvedimento che identifica le aree di maggiore sensibilità, il decreto col regolamento attuativo della legge e, prima delle ultime elezioni, una modifica della legge che estende le sanzioni (L.R. Lombardia 17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e D.G.R. Lombardia 7/6162/2001).

La Regione Veneto ha il merito incancellabile di aver aperto, prima in Italia, la strada alla lotta all'inquinamento luminoso con la L.R. 22/1997. E' un vero peccato che questa palma magnifica sia macchiata - scusate il termine brutto ma opportuno - da un testo i cui provvedimenti tecnici sono considerati nel settore della lotta all'inquinamento luminoso come "i peggiori dopo quelli della legge della Regione Piemonte". Inoltre la Regione Veneto è inadempiente a quanto previsto dalla stessa L.R. 22/1997 che imponeva di adottare il Piano Regionale per l'Inquinamento Luminoso entro un anno.

Leggi contro l'inquinamento luminoso da imitare: L.R. Lombardia 17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e regolamento di attuazione D.G.R. Lombardia 7/6162/2001, L.R. Marche 10/2002, L.R. Emilia-Romagna 19/2003, L.R. Umbria 20/2005, L.R. Abruzzo 12/2005, L.R. Puglia 15/2005